

BGE 75 I 376

Bundesgericht (BGE), 1949-12-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_75_I_376

FR: ATF 75 I 376

IT: DTF 75 I 376

Volltext

376 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. V_ POST, TELEGRAPH UND TELEPHON POSTES, . TELEGRAPHES ET TELEPHONES 60. Sentenza 2 dicembre 1949 nella causa Danzas e Ci S. A. contro PTT. Art. 1 e 2 LSP. Portata della privativa postale. Concetto di traffico locale nelle località di frontiera. Art. 1 und 2 PVG. Postregal ; Ortsverkehr an Grenzorten. Art. 1 et 2 LSP. Portee de la regale des postes. TraBe locale dans les localités de la frontière. A. - La Danzas e Ci. S. A., impresa di trasporti internazionali, a Chiasso, fu incaricata di spedire dei pacchi-regalo a destinazione dell'estero. Le merci destinate alla confezione di questi pacchi (zucchero, cacao, latte, ecc.) si trovavano immagazzinate presso il Punto franco di Chiasso. Si trattava di merci in transito, provenienti dall'estero e destinate all'estero. Il Punto franco, che è un magazzino doganale, si trova nelle vicinanze della stazione merci di Chiasso e dista dalla frontiera italiana (valico di Chiasso-strada:) circa 1800 m. I pacchi-regalo, ciascuno d'un peso inferiore ai 5 kg conformemente alle condizioni stabilite dalle Autorità doganali italiane, furono confezionati nel Punto franco. Eseguite le operazioni doganali d'uscita presso l'Ufficio doganale svizzero del Punto franco, la ditta Danzas trasportò i pacchi-regalo in discorso oltre la frontiera, ove furono sottoposti al controllo doganale italiano ; indi li consegnò alla posta italiana. In tale modo, ossia senza passare per il tramite dell'Ufficio postale svizzero di Chiasso-transito, la ditta Danzas trasportò una quantità assai rilevante di pacchi-regalo. Invitata a pagare le tasse postali svizzere per il trasporto di questi pacchi, la ditta Danzas oppose un rifiuto, Post, Telegraph und Telephon. N° 60. 377 contestando che in concreto fosse applicabile la privativa prevista dall'art. 1, cp. 1, lett. b, della legge sul servizio delle poste (LSP). In data 7 luglio 1949 la Direzione generale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni decise che il trasporto dei pacchi in discorso sottostava alla privativa postale e condanno la ditta Danzas a pagare all'Ufficio postale di Chiasso-transito la somma di 2413 fr. 20 per tasse postali eluse. B. - La Danzas e Ci. S. A. ha interposto un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento dell'impugnata decisione essenzialmente per i seguenti motivi: Non si tratta d'un trasporto che soggiace alla privativa postale, ma d'un semplice trasporto dalla dogana svizzera alla dogana italiana. Per mero caso, gli edifici delle due dogane si trovano in concreto ad una distanza assai grande (1000 m) dall'altro. Il trasporto da un ufficio doganale ad un altro a meno di 500 m di distanza è vero e proprio traffico locale. A torto la posta ritiene che il trasporto era soggetto alla sua privativa per il semplice fatto che la merce era stata confezionata in pacchi, ciascuno dei quali pesava meno di 5 kg. In concreto la merce è arrivata al Punto franco non confezionata ed è stata smistata da dogana a dogana confezionata in pacchi unicamente per esigenze degli organi doganali italiani. Non si tratta d'una riunione di spedizioni per eludere le tasse postali, ma d'un unico invio fino alla dogana italiana in una confezione che questa ha domandata. Del resto, la posta non era neppure in grado di provvedere razionalmente al trasporto. Incaricando del trasporto la posta svizzera, ne sarebbe derivata una perdita

enorme di tempo e di denaro. L'art. 25 lett. e LSP potrebbe essere invocato in concreto. La posta, che può accordare delle concessioni (art. 3 LSP), non deve interpretare le vigenti disposizioni in modo troppo restrittivo o troppo letterale. Infine un eccessivo rigore appare particolarmente inopportuno, dato il carattere umanitario dei pacchi-regalo. Rispondendo, 180 Direzione generale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerando in diritto: Giusta l'art. 1 LSP, l'Amministrazione delle poste ha, con riserva delle eccezioni previste dall'art. 2, il diritto esclusivo di trasportare invii chiusi di qualsiasi natura non eccedenti il peso di 5 kg; e vietato spedire per posta o in qualsiasi altro modo, riuniti in un solo invio allo scopo di eludere le tasse postali, diversi oggetti sottoposti alla privativa postale e destinati a più persone. In concreto deve ammettersi che ogni singolo pacchetto-regalo d'un peso inferiore a 5 kg costituisce un invio distinto, spedito dalla Danzas e Ci. S. A. che agiva in virtù d'un mandato. Destinataria di un pacco era una persona indicata su di esso; il luogo di spedizione si trovava a Chiasso in Svizzera e quello di destinazione in un comune italiano. Giusta l'art. 2 lett. e LSP, la privativa postale non si estende tuttavia al trasporto d'invii nel traffico postale che venga eseguito dal mittente stesso o da un suo incaricato, il quale non ne faccia professione e non sia un servizio della Confederazione o di un'impresa di trasporti a beneficio della concessione federale. Mo., in concreto, non si può considerare come traffico postale il trasporto tra la Svizzera situata presso la frontiera e le diverse località estere, ove risiedevano i destinatari (decisione I settembre 1916 del Consiglio federale, pubblicata nel vol. 3, pag. 507, del Foglio federale svizzero, ed. fr.). Ad ogni modo deve osservarsi che la Danzas ha effettuato queste spedizioni per conto di terzi e si occupa professionalmente di trasporti, e siccome già per questo motivo l'art. 2 lett. c LSP non può essere applicato nella fattispecie. Benché in concreto il percorso in Svizzera sia di poco conto, non appare abusivo applicare la privativa postale, poiché il percorso svizzero viene ad aggiungersi a quello del Telegraph und Telephon. N° 60. 379 estero e al trasporto e un trasporto internazionale effettuato in collaborazione coi servizi delle poste dei due paesi. Non è dubbio che tutti gli invii da una località di frontiera a destinazione del paese estero vicino sono soggetti, in principio, alla privativa postale. Il solo punto da esaminare è se, date le circostanze particolari del caso concreto, non si dovrebbe sanare un'eccezione alla regola suddetta. Non si potrebbe ammettere un'eccezione per il fatto che il domicilio del mittente o il luogo ove i pacchi sono confezionati e spediti si trova a poca distanza dalla frontiera. La lunghezza di questo percorso è irrilevante. Tutti gli invii fatti dalla Svizzera a destinazione dell'estero debbono essere trattati in modo identico dal lato della privativa postale. Non si potrebbero favorire gli abitanti di una località in immediata vicinanza della frontiera e tanto meno si potrebbe riconoscere agli spedizionieri il diritto di organizzare dei trasporti oltre la frontiera per evitare il pagamento delle tasse postali corrispondenti al trasporto in Svizzera. E nemmeno si potrebbe fare un'eccezione per il fatto che le merci spedite si trovavano in un magazzino doganale e non avevano soluto il dazio svizzero. Si tratta d'una circostanza che concerne soltanto il servizio doganale. Magazzini doganali come il Punto franco di Chiasso esistono anche nell'interno del paese. Qualunque fosse in concreto il regime doganale delle merci spedite, sta però sempre che, dal lato della privativa postale, queste merci si trovavano in Svizzera e che il loro trasporto in territorio svizzero era disciplinato dalle disposizioni sulla privativa postale. Non si tratta d'un semplice trasporto dalla dogana svizzera a quella italiana, ma di pacchi spediti dalla Svizzera a destinazione di persone dimoranti all'estero. Il fatto che per questo trasporto le merci

debbano uscire attra- verso 180 dogana svizzera ed entrare in Italia attraverso 180 dogana italiana e irrilevante. Cos1 pure non e in:H. uente 380 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. il fatto che queste merci provengano da un magazzino situato in prossimita immediata dell'ufficio doganale svizzero. L'art. 24 LSP. e completamente estraneo allafattispecie. Anche l'art. 25 LSP e invocato a torto dalla ricorrente : spetta alla posta di decidere quali sono gli invii che si p,estano 0 no al trasporto postale. Edel resto evidente che l' Amministrazione delle poste disponeva dei mezzi necessari per trasportare i pacchi in discorso. Infine e da escludere che la posta possa accordare per siffatti trasporti una concessione a norma dell'art. 3 che si riferisoo esclusivamente al trasporto delle persone. n carattere umanftario dell'istituzione dei pacchi- regalo non consente di sancire un'ecoozione alla privativa postale. Quanto all'ammontare delle tasse dovute, esso non e contestato in se. Il Tribunale federale pronuncia : Il ricorso e respinto. VI. VERFAHREN PROC:EDURE 61. Urteil der J. Zivilabteilung vom 18. Oktober 1949 i. S. Beble gegen Gabler und Eid gen. Amt für geistiges Eigentum. Verwaltung8gerichtsbeschwerde in PateJntsachen, Legitimation: Art. 103 OG. Frage der Legitimation des Pfandgläubigers, dem eine zum Patent a:ngemeldete Er~dung verpfändet ist, zur Verwaltungsge- rlchtsbeschwerde Im Patenterteilungsverfahren. Reoours 'le droit adminiBtratif en matiere de brevets; qualiU pour recounr. Art. 103 OJ. Le creaneier gagiste, qui a l'6I}U en gage une invention pour laquelle une demande de brevet a et6 deposee, n'a pas qualit6 pour former I Verfahren. No 61. 381 un recours da droit administratif clans la. procM.ure relative a la delivrance du brevet. Ricor80 di diritto amminiBtraf/Vvo in materia di brevetti .. ' veste per inrerporre un riCOTSO di diritto amminiBtratioo (art. 103 OG). Il ereditore pignoratizio ehe ha rievuto in pegno un'invenzione, per la quale e stata presentata una domanda di brevetto, non ha. veste per interporre un ricorso di diritto amministrativo neUa procedura coneernente il rilascio del brevetto. Aus dem Tatbestand: Am 17. Februar 1938 reichte Gablerdemeidgen.Amtfür geistiges Eigentum ein Patentgesuch ein. Bebie gewährte mit Vertrag vom 1. Juli 1940 dem Gabler zur Auswertung der Patentrechte aus der angemeldeten Erfindung ein Dar- lehen. Als Sicherheit verpfandete Gabler dem Bebie das noch nicht erteilte Patent. Das Patentgesuch Gablers führte nach einer Reihe von Beanstandungen am 15. April 1949 zur Erteilung des Patents. Als Anmeldedatum wurde der 17. Oktober 1944 angegeben, da Gabler damals in ver- schiedenen Unteransprüchen den Schutz weiterer Aus- führungsformen beansprucht hatte (Art. 29 Abs. 3 PatG). In der Zwischenzeit, am 30. Juni 1948, hatte Bebü~ gegen Gabler Betreibung auf Verwertung des verpfandeten Pa- tentgesuches angehoben. Gabler erhob betreibungsrecht- liehe Beschwerde gegen die Zulässigkeit der Betreibung. Dieses Beschwerdeverfahren war zur Zeit der Patentertei- lung noch hängig. Der Pfandgläubiger Bebie erkJärte, die Patenterteilung nicht anzuerkennen, weil sie nicht mit Wirkung ab 17. Februar 1938 erfolgt war, und reichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein mit dem Antrag, die Patenterteilung sei aufzuheben. Das Bundesgericht tritt auf die Beschwerde nicht ein aus den folgenden Erwägungen: 1. - Die Beschwerde richtet sich gegen die Verfügung des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 15 April 1949, durch welche dem Erfinder Gabler das strei- tige Patent Nr. 261 014 (mit Wirkung ab 17. Oktober 1944) ,erteilt wurde.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.